



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE di POTENZA  
SEZIONE CIVILE**

in persona del GOP -dott. Giuseppe Lomonaco- in data 17 maggio 2023, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al **n. 2725/2013 R.G.**, avente ad oggetto: **annullamento delibera assembleare**, vertente

**TRA**

**SCHETTINO PASQUALINA** (C.F.: SCHPQL79M44A013Z),  
**CONVERSANO MICHELE** (C.F.: CNVMHL57R25G942R),  
**COOPERATIVA SERVICE 2000** (C.F./P.IVA: 01092480761),  
**MARCOGIUSEPPE ROCCO** (C.F.: MRCRCC64S02G942G),  
**RAMAGLIA ORESTE** (C.F.: RMGRST62M24A031I),  
**SCUOLA ITALIANA SCI SELLATA** (C.F./P.IVA: 01045460761),

nella loro qualità in atti specificata, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Clemente DELLI COLLI e Nadia ELEFANTE e domiciliati presso il loro studio, giusta mandato a margine dell'atto introduttivo; (PEC in atti)

ATTORI

**E**

**CONSORZIO TURUSTICO DI ABRIOLA** (C.F./P.IVA: 01451240764),  
**PECCHIA s.r.l.** (C.F./P.IVA: 01146260763),  
**PECCHIA MASSIMO** (C.F.: PCCMSM70C11G942B),  
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio DE BONIS e domiciliati presso il suo studio, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta; (PEC in atti)

CONVENUTI

\*\*\*\*\*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

*Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.*

Con atto di citazione del 28.09.2013, ritualmente notificato, gli attori adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'annullamento della delibera del 30.08.2013 adottata dall'assemblea del Consorzio Turistico di Abriola con la quale veniva deliberata la revoca degli organi amministrativi ed il rinnovo delle cariche. La stessa, a dire degli attori, sarebbe illegittima per difetto di convocazione dell'assemblea, effettuata direttamente dal socio Pecchia e non notificata a tutti i soci. Indi, gli attori chiedevano altresì il risarcimento dei danni occasionati e conseguenti alla illegittima condotta dei convenuti.

Si costituivano ritualmente i convenuti contestando nel merito l'avversa domanda ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza dell'adito giudice, essendo la controversia devoluta alla cognizione del giudice-arbitro in forza di





clausola compromissoria specifica prevista dallo statuto del Consorzio.

In assenza di richieste istruttorie, le parti convenivano che la causa venisse decisa in ordine alla sollevata eccezione preliminare.

Il processo, caratterizzato da lunghe fasi di stanca dovute all'avvicinarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché alle note difficoltà operative legate alla pandemia da Covid-19, veniva infine introitata a sentenza con l'acquisizione delle comparse conclusionali e repliche.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**Il processo può essere definito con pronuncia in rito, dovendosi declinare la competenza in favore del collegio arbitrale.**

Il Tribunale osserva che va esaminata innanzitutto la questione preliminare circa la competenza dell'adito g.o., dovendo dichiarare la propria incompetenza (i.e.: improcedibilità della domanda) in favore del Collegio arbitrale.

L'art. 28 dello statuto del Consorzio in parola (vds. allegato in atti), recita testualmente: **“Ogni e qualsiasi controversia nascente dal presente statuto dovrà essere decisa da un collegio arbitrale composto ...”**.

Il giudicante ritiene che non è oggetto di disputa, onde non è necessaria la disamina, la questione relativa all'inquadramento giuridico della suddetta clausola compromissoria, dovendosi la stessa qualificarsi quale clausola di diritto comune con conseguente applicazione degli artt. 806 e segg. cod. civ. La questione, d'altro canto, è pacifica dovendosi riscontrare la convergenza interpretativa delle parti.

Indi, lo scrutinio è finalizzato ad accertare unicamente se la domanda involga o meno diritti “disponibili” da cui discende la compromettibilità in arbitri della controversia.

La giurisprudenza di merito e di legittimità (in parte richiamata dai convenuti) già in passato prevalente ed oggi consolidata, alla quale questo tribunale aderisce, ha sostanzialmente ristretto l'ambito applicativo della incompromettibilità ai soli diritti la cui protezione sia assicurata mediante predisposizione di norme inderogabili poste a tutela di interessi sovraordinati a quelli della società e dei suoi soci, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte (In tal senso, Cass. 3772/2005 con richiami a precedenti conformi; Cass., Sez. VI Civ., 25 giugno 2014, n. 14340; Trib. Venezia, 08 gennaio 2015, n. 35; Trib. Milano, 23 aprile 2018, n. 4594; Trib. Milano, 26 ottobre 2020 n. 8411).

E' opportuno specificare che, ai fini dell'indagine circa la (in)disponibilità del diritto compromesso, non può e non deve tuttavia confondersi l'area della inderogabilità delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, con l'area della indisponibilità del diritto controverso (Cass. 20462/20).

Invero, ed è l'errore interpretativo in cui è incorsa parte attrice, “l'indisponibilità del diritto costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria e non va confusa con l'inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non ne impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione della norma imperativa senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge.





All'uopo è sufficiente che la clausola dello statuto sociale preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie tra i soci o tra la società e i soci relative all'attività sociale per determinare la competenza degli arbitri per le liti aventi ad oggetto l'annullamento delle delibere assembleari (Trib. Catanzaro 27.01.2023)".

Applicando i suddetti principi al caso di specie, ne consegue che la violazione di norme concernenti la convocazione dell'assemblea che avrebbe pertanto illegittimamente deliberato il rinnovo delle cariche sociali non inferisce sulla questione della indisponibilità del diritto su cui si controverte bensì attiene al *petitum* sostanziale (i.e.: merito) su cui gli arbitri dovranno pronunciarsi.

Conclusivamente, il Tribunale deve declinare la propria competenza in favore del collegio arbitrale con la conseguenziale statuizione sulle spese di lite, che graveranno sugli attori in forza del principio di soccombenza e che vengono liquidate come in dispositivo.

Non sussistono gli estremi per accogliere la richiesta di condanna per lite temeraria, avendo parte attrice sostanzialmente aderito alla declinatoria di competenza, sia pure in via gradata (vds pag. 2 ultimo rigo memoria di replica).

Per converso, in conseguenza delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nelle note di trattazione scritta del 01.07.2021 a firma dell'Avv. Delli Colli e già oggetto di ordinanza di cancellazione da parte dell'istruttore, il Tribunale con separato provvedimento dispone che copia delle predette note unitamente con l'ordinanza di cancellazione del 05.07.2021 venga trasmessa al Presidente del Tribunale di Potenza e al COA di Potenza, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

### P.T.M.

il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa contrassegnata al R.G. n. 2725/2013, così provvede:

- i) **Dichiara** la domanda improcedibile;
- ii) **Dichiara** la competenza a decidere del collegio arbitrale, dinanzi al quale le parti avranno l'onere di riassumere la causa nei termini di legge;
- iii) **Condanna** gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'Avv. Vittorio DE BONIS dichiaratosi antistatario, in complessivi € 3.808,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti;
- iv) **Dispone**, con separato provvedimento, la trasmissione degli atti contenenti frasi sconvenienti e/o offensive ai rappresentanti degli Uffici di cui in parte motiva.

Respinte o assorbite ulteriori doglianze.

Così deciso in Potenza, il **17.05.2023**

**Il GOP**

(dott. Giuseppe Lomonaco)

